SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 14 settembre 1995 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Parabiago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Parabiago (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Parabiago (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Nice Montanini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Parabiago (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sedici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/9502011/Gab. del 10 luglio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Parabiago (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Nice Montanini.

Roma, 1° agosto 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Lipomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lipomo (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lipomo (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Montefusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lipomo (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 luglio 1995, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2910/Gab. del 6 luglio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lipomo (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Montefusco.

Roma, 1° agosto 1995

Il Ministro dell'interno CORONAS

95A5339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Pieve di Cadore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pieve di Cadore (Belluno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, e composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pieve di Cadore (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Squarcina è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pieve di Cadore (Belluno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da tredici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Belluno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1473/13-6/56 Div. Gab. del 17 giugno 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pieve di Cadore (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Squarcina.

Roma, 31 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Arcade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Arcade (Treviso) ed il sindaco, nella persona del sig. Paolo Boscarato;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata, con delibera n. 37 del 12 luglio 1995, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Arcade;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti l'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arcade (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Signoriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Arcade (Treviso) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Boscarato.

Successivamente, in data 1° luglio 1995, otto consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata da nove consiglieri con la delibera n. 37 del 12 luglio 1995.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2/95/Gab. del 14 luglio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arcade (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Signoriello

Roma, 1° agosto 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Gazzaniga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gazzaniga (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gazzaniga (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio Marotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gazzaniga (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegante, in data 5 giugno 1995, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1632/13.4 Gab. del 12 giugno 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gazzaniga (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lucio Marotta.

Roma, 31 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Calco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Calco (Lecco) ed il sindaco, nella persona del dott. Giuseppe Magni;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata da undici consiglieri su sedici assegnati al comune di Calco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calco (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Tuosto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calco (Lecco) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Magni.

Successivamente, in data 19 maggio 1995, undici consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con la delibera n. 31 del 16 giugno 1995.

Il prefetto di Como, incaricato con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1995 di esercitare le funzioni di prefetto nella provincia di Lecco, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2709/Gab. del 21 giugno 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calco (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Tuosto.

Roma, 1° agosto 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Blera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Blera (Viterbo) ed il sindaco, nella persona del dott. Marco Gelli;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata, con delibera n. 59 del 7 luglio 1995, da dodici consiglieri su sedici assegnati al comune di Blera;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti l'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Blera (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emiliana Carelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Blera (Viterbo) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Marco Gelli.

Successivamente, in data 8 giugno 1995, sette consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata da dodici consiglieri con la delibera n. 59 del 7 luglio 1995.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4205/13-1/Gab. del 12 luglio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Blera (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emiliana Carelli.

Roma, 1° agosto 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Cesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Cesa (Caserta) ed il sindaco, nella persona del dott. Cesario Liguori;

Considerato che il predetto amministratore, in data 19 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cesa (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cesa (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Cesario Liguori.

Il citato amministratore, in data 19 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cesa (Caserta).

Roma, 31 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Praiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Praiano (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Praiano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Amendola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Praiano (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 luglio 1995, da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4.4447/Gab. del 10 luglio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Praiano (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Amendola.

Roma, 1° agosto 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Pisciotta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Pisciotta (Salerno) ed il sindaco, nella persona del sig. Ettore Liguori;

Considerato che il predetto amministratore, in data 5 giugno 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pisciotta (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pisciotta (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ettore Liguori.

Il citato amministratore, in data 5 giugno 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pisciotta (Salerno).

Roma, 31 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Strongoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Strongoli (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Strongoli (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Annunziato Vardè è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Strongoli (Catanzaro) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegante, in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1345/140/Gab. del 6 luglio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Strongoli (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Annunziato Vardè.

Roma, 31 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Adelfia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Adelfia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Adelfia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Guetta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Adelfia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 giugno 1995, da undici membri del corpo consiliare, che si aggiungono a quelle precedenti rassegnate da un altro componente il civico consesso.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1374/13.1/Gab. del 27 giugno 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Adelfia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Guetta.

Roma, 31 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Cetraro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cetraro (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cetraro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Ponte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cetraro (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 giugno 1995, da undici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3164/13.1/Gab. del 20 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cetraro (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Ponte.

Roma, 4 agosto 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Polistena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Polistena (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Polistena (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Panzera è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Polistena (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 giugno 1995, da diciassette consiglieri.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1453/95/Gab. del 28 giugno 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Polistena (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Panzera.

Roma, 31 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione dell'amministrazione comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 21 aprile 1995, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, nella persona del dott: Corrado Spadaccini;

Considerato che il predetto funzionario, trasferito in altra sede, non può più proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Gino Rotella è nominato commissario straordinario al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro), in sostituzione del dott. Corrado Spadaccini, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

95A5336

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 1995.

Modificazioni all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994 recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994;

Tenuta presente la necessità di dare un più adeguato assetto organizzativo al coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione della pirateria nei riguardi delle opere dell'ingegno e al coordinamento legislativo a livello internazionale nei settori dell'informazione e della comunicazione istituzionale;

Ritenuta la conseguente opportunità di adeguare l'organizzazione di alcuni degli uffici del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Decreta:

L'art. 19, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«*d)* affari relativi al diritto d'autore e ai diritti connessi, con riferimento alla normativa interna ed internazionale; interventi a sostegno dell'antipirateria, iniziative di promozione delle attività culturali;».

L'art. 19, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«*f)* attività di studi e ricerche nelle materie di competenza del Dipartimento e di coordinamento legislativo a livello internazionale nei settori dell'informazione e della comunicazione istituzionali.».

L'art. 19, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, di cui alle premesse, e sostituito dal seguente:

«6. l'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione dell'attività culturale, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *d)*, è articolato nei seguenti servizi:

servizio per la normativa interna e per gli accordi internazionali;

servizio per l'antipirateria;

servizio per i riconoscimenti e la promozione culturale.».

L'art. 19, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«7. l'Ufficio per gli affari generali e le attività formative, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere *e)* ed *f)*, è articolato nei seguenti servizi:

servizio per il coordinamento organizzativo;

servizio per le attività formative e di studio;

servizio per i rapporti con gli organismi internazionali nei settori dell'informazione e della comunicazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1995

Il Presidente: DINI

95A5361

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 agosto 1995.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1979, 12 febbraio 1985 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare sopra citato, relativamente al riconoscimento delle sottozone: «Colline di Riosto», «Colline Marconiane», «Zola Predosa», «Monte San Pietro», «Colline di Oliveto», «Terre di Montebudello» e «Serravalle»;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1995;

Vista l'istanza presentata da un interessato avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Ritenuta l'opportunità di respingere l'istanza sopra citata peraltro inammissibile in quanto pervenuta oltre i termini prescritti;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1979, 12 febbraio 1985 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con i riferimenti specifici alle sottozone «Colline di Riosto», «Colline Marconiane», «Zola Predosa», «Monte San Pietro», «Colline di Oliveto», «Terre di Montebudello» e «Serravalle», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli Bolognesi» Colline di Riosto, «Colli Bolognesi» Colline Marconiane, «Colli Bolognesi» Zola Predosa, «Colli Bolognesi» Monte San Pietro, «Colli Bolognesi» Colline di Oliveto, «Colli Bolognesi» Terre di Montebudello e «Colli Bolognesi» Serravalle, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con i riferimenti alle sottozone citate nel precedente art. 2 ed in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» sottozone Colline di Riosto, Colline Marconiane, Zola Predosa, Monte San Pietro, Colline di Oliveto, Terre di Montebudello e Serravale i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

In caso di cancellazione dall'albo delle sottozone resta comunque confermata, per i vigneti interessati, l'iscrizione all'albo della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi».

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1995

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Barbera;

Merlot;

Cabernet Sauvignon;

Sauvignon;

Riesling italico;

Pignoletto;

Pinot bianco;

Chardonnay,

devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di ognuno di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Albana: dal 60 all'80%;

Trebbiano Romagnolo: dal 20 al 40%.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguito dal riferimento alla sottozona «Colline di Riosto» è riservata ai vini con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Pignoletto;

Sauvignon;

Barbera;

Cabernet Sauvignon,

ottenuti dalle uve delle varietà dei citati vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, al 100% per quanto riguarda i vini «Colli Bolognesi - Colline di Riosto» portanti il riferimento al nome dei vitigni Sauvignon, Barbera, Cabernet Sauvignon e per almeno il 90% per quanto riguarda i vini «Colli Bolognesi - Colline di Riosto» portanti il riferimento al vitigno Pignoletto anche nella tipologia frizzante.

Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata portante il riferimento al nome del vitigno Pignoletto anche uve provenienti da vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna presenti nei vigneti in ambito aziendale soli o congiuntamente in misura non superiore al 10% del totale.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguito dal riferimento alla sottozona «Colline Marconiane» è riservata ai vini con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Pignoletto;

Sauvignon;

Barbera;

Cabernet Sauvignon,

ottenuti dalle uve delle varietà dei citati vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, per l'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata portante il riferimento al nome di vitigno Sauvignon e Pignoletto anche uve provenienti da vitigni a bacca bianca a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» presenti nei vitigni in ambito aziendale da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale.

Possono concorrere alla produzione della tipologia Pignoletto spumante anche uve del vitigno Pinot nero, presente nell'ambito aziendale, nella misura non superiore al 15% del totale.

Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata portante il riferimento al nome di vitigno Barbera e Cabernet Sauvignon anche uve provenienti da vitigni a bacca rossa a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» presenti nei vitigni in ambito aziendale da soli o congiuntamente in misura non superiore al 15% del totale.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguito dal riferimento alla sottozona «Zola Predosa» è riservata ai vini con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Pignoletto;

Chardonnay;

Sauvignon;

Cabernet Sauvignon;

Merlot,

ottenuti dalle uve delle varietà dei citati vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale al 100% per quanto riguarda i vini «Colli Bolognesi-Zola Predosa» portanti il riferimento al nome dei vitigni Pignoletto, Chardonnay, Sauvignon e per almeno l'85% per quanto riguarda i vini «Colli Bolognesi-Zola Predosa» portanti il riferimento al vitigno Cabernet Sauvignon e Merlot.

Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata portante il riferimento al nome dei vitigni Cabernet Sauvignon e Merlot anche uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguita dal riferimento della sottozona «Monte San Pietro» è riservata ai vini con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Pignoletto;

Sauvignon;

Pinot bianco;

Cabernet Sauvignon;

Barbera,

ottenuti dalle uve delle varietà dei citati vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale al 100%.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguita al riferimento alla sottozona «Colline di Oliveto» è riservato ai vini con la specificazione di uno dei vitigni:

Pignoletto;

Sauvignon;

Chardonnay;

Cabernet Sauvignon,

ottenuti dalle uve delle varietà dei citati vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, per l'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata portante al riferimento al nome di vitigno Sauvignon, Chardonnay, Pignoletto anche nella tipologia frizzante Cabernet Sauvignon, anche uve provenienti da vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna, presenti nei vigneti, nell'ambito aziendale, soli o congiuntamente in misura non superiore al 15% del totale.

Possono concorrere alla produzione della tipologia Chardonnay spumante anche uve del vitigno Pinot nero, presente nell'ambito aziendale, nella misura non superiore al 15% del totale.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguita dal riferimento alla sottozona «Terre di Montebudello» è riservata ai vini con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Pignoletto;

Sauvignon;

Barbera;

Cabernet Sauvignon,

ottenuti dalle uve delle varietà dei citati vitigni presenti nei vigneti in ambito aziendale per l'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata portante il riferimento al nome di vitigno Pignoletto, Sauvignon, Barbera, Cabernet Sauvignon anche uve provenienti da vigneti a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, presenti nei vigneti in ambito aziendale, soli o congiuntamente in misura non superiore al 15% del totale.

Possono concorrere alla produzione della tipologia Pignoletto spumante anche uve del vitigno Pinot nero, presente nell'ambito aziendale, nella misura non superiore al 15% del totale.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguita dal riferimento alla sottozona «Serravalle» è riservata a vini con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Pignoletto;

Sauvignon;

Cabernet Sauvignon;

Barbera,

ottenuti dalle uve delle varietà dei citati vitigni presenti nei vigneti in ambito aziendale, al 100% per quanto riguarda il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi-Serravalle» portante il riferimento al nome del vitigno Sauvignon e per almeno l'85% per quanto riguarda i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi-Serravalle» portanti il riferimento al vitigno Pignoletto, Cabernet Sauvignon e Barbera.

Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata portante il riferimento al nome del vitigno Pignoletto anche uve provenienti dal vitigno Chardonnay presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 15% del totale.

Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata portante il riferimento al nome del vitigno Cabernet Sauvignon anche uve provenienti dal vitigno Merlot presenti nei vigneti in ambito aziendale, in misura non superiore al 15% del totale.

Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata portante il riferimento al nome del vitigno Barbera anche uve provenienti dal vitigno Cabernet Sauvignon presenti nei vigneti, in ambito aziendale in misura non superiore al 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» comprende, in provincia di Bologna, l'intero territorio collinare situato nei comuni di Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro e quello situato in parte nei conuni di Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Monterenzio; in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località Olmetello, al km 100,600 della via Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa e Crespellano, giunto a Bazzano, in località Gabella abbandona la strada statale n. 569 ed imbocca via Castelfranco fino alla località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud-ovest attraversa Doccia e giunto in prossimità del km 27.800 segue verso nord il fosso affluente del fiume Panaro fino alla confluenza, risale per breve tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del rio Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro, prosegue lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della provincia di Bologna in prossimità di c.la Colomba. Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in prossimità di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savigno sino ad incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue verso il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adone, prosegue lungo questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di M. dei Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimità di Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 422 e 392 raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimità di Cà dei Maestri segue poi tale strada in direzione nord sino ad incrociare il confine comunale tra Monterenzio ed Ozzano Emilia, in prossimità di località S. Chierico, segue questo verso nord, raggiunge quello di S. Lazzaro in prossimità di San Salvatore di Casola e quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via Emilia (strada statale n. 9) da cui è iniziata la delimitazione.

La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona «Colline di Riosto» comprende la parte del territorio del comune di Pianoro così delimitata: ad est del torrente Savena si segue la strada statale n. 65 da Pianoro Nuovo a Zula, si prosegue per la strada di Zula fino al Fondo Rio dove si percorre il corso del rio Laurenzano fino a Molinello di Sopra. Da questa località seguendo lo spartiacque della collina, fino a Cà dei Frati, si giunge sulla via di Riosto lungo la quale si scende a Pianoro Nuovo fino all'incrocio con la statale n. 65. Ad ovest del torrente Savena partendo da Pian di Macina si segue la strada di fondovalle in direzione Bologna fino alla località Campovecchio e si risale verso villa Rubini fino al Villaggio Serrabella, da dove si segue il confine territoriale di comune fino all'incrocio con la strada provinciale n. 37B9. All'altezza di Calegarino, da dove si prosegue fino all'incrocio con la strada n. 58B0 nei pressi di C. dei Ronchi, si prosegue la strada n. 58B0 giungendo, subito dopo Libanello, alla deviazione per il Villaggio Baldisserra dalla quale si segue la strada fino all'incrocio con il rio Favale e seguendo il percorso del rio si giunge al torrente Savena fino a Pian di Macina.

La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», con riferimento alla sottozona «Colline Marconiane» comprende in parte il territorio del comune di Sasso Marconi ed in parte quello del comune di Casalecchio di Reno.

Più precisamente la sottozona è così delimitata: partendo dal Sacrario Marconiano sulla s.s. n. 64, si procede per Sasso Marconi. All'incrocio della s.s. 64 con la strada provinciale Mongardino si gira a destra fino a giungere a Mongardino. In località Mongardino si gira a destra per via Tignano, includendo i vigneti inseriti nei fogli catastali numero sette, diciotto e diciannove del comune di Sasso Marconi, si prosegue per via Montecapra, poi per via Tizzano dove giunti alla chiesa parrocchiale dell'Eremo di Tizzano, si gira a destra e si arriva in via Rosa che porta nuovamente sulla s.s. 64 dove girando a destra e proseguendo, si torna nuovamente al Sacrario Marconiano.

La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona «Zola Predosa» comprende la parte collinare del territorio comunale di Zola Predosa delimitata a nord dalla strada statale n. 569 Bazzanese.

La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona «Monte San Pietro», coincide esattamente con il territorio del comune di Monte San Pietro.

La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona «Colline di Oliveto» è così delimitata: partendo dalla s.s. 569, alla confluenza del confine di Crespellano e Monte San Pietro verso ovest, in direzione di Bazzano, fino al fiume Samoggia, si abbandona la strada statale e si costeggia il corso del fiume verso la sorgente, al congiungimento del torrente Ghiaia, si segue lo stesso passando per Monteveglio, fino al confine del comune di Castello di Serravalle. Si risale ad est costeggiando prima il confine fra i comuni di Monteveglio e Castello di Serravalle e poi Monteveglio e Monte San Pietro; si prosegue in direzione nord, fino all'incrocio «di confine» fra i comuni di Monteveglio, Crespellano e Monte San Pietro, seguendo il confine fra Crespellano e Monte San Pietro si incrocia di nuovo la s.s. 569 racchiudendo così l'area.

La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», con riferimento alla sottozona «Terre di Montebudello», comprende parzialmente il territorio dei comuni di Monteveglio e Bazzano in provincia di Bologna, parte del territorio comunale di Savignano sul Panaro, in provincia di Modena.

Tale zona è così delimitata: da piazza della Libertà, di fronte al municipio di Monteveglio, segue la strada provinciale n. 27 in direzione di Savigno sino al km 12,500 dove intercettando il torrente Ghiaia, lo percorre in direzione sud-ovest imbocca, quindi, in prossimità del podere denominato fondo Ghiaia, l'affluente del rio Pravazzano e lo percorre in direzione nord-ovest sino all'estremità dell'omonima vallata, in corrispondenza di via Volta, nei pressi della località denominata Cava Nuova. Prosegue lungo via Volta, in direzione ovest, sino al limite del territorio comunale di Monteveglio, a questo punto abbandonando via Volta si segue in direzione nord la linea di confine fra i comuni di Monteveglio e Castello di Serravalle sino al congiungimento con il confine provinciale di Modena, in zona Lavacchio.

Dal punto dove si incontrano i territori dei comuni di Monteveglio, Castello di Serravalle, Savignano sul Panaro segue il confine provinciale fra i comuni di Savignano sul Panaro e Castello di Serravalle, in direzione ovest-nord-ovest sino al ruscello denominato rio Baldo. Si inoltra nel territorio comunale di Savignano sul Panaro percorrendo il rio Baldo in direzione nord-est sino alla strada comunale via Monticelli, prosegue lungo questa in direzione est sino al confine fra le province di Modena e Bologna, comuni di Savignano sul Panaro e Bazzano. Segue il confine provinciale in direzione nord-est sino a che questo si congiunge con la s.s. 569, prosegue in direzione Bazzano, lungo la s.s. 569 attraversando l'abitato di Bazzano sino al torrente Samoggia. Segue l'alveo del torrente Samoggia in direzione sud-ovest sino al punto in cui affluisce il torrente Rio Marzatore. Risale brevemente, in direzione ovest-nord-ovest, il corso del rio Marzatore sino a che non intercetta la strada provinciale 78. Percorre la strada provinciale 78 verso Monteveglio sino al congiungimento con la strada provinciale 27 e lungo questa verso la piazza del paese di Monteveglio a chiudere il perimetro della zona.

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona «Serravalle» è così delimitata: partendo dalla località Fagnano in comune di Castello di Serravalle il limite imbocca via S. Andrea, prosegue in direzione sud-ovest fino ad incrociare il confine comunale tra comuni di Monte San Pietro e Castello di Serravalle, lungo tale confine in direzione nord-est arriva al confine comunale con Monteveglio, quindi prosegue su questo in direzione ovest sino ad intersecare la strada provinciale n. 70 denominata in loc. via Ziribega. Imboccata tale strada in direzione nord-ovest la percorre fino ad incrociare via F. Degli Esposti sulla quale prosegue fino a deviare su via Bolognina in direzione ovest raggiungendo l'incrocio dove ha inizio la strada provinciale n. 71. Lungo la strada provinciale n. 71 raggiunge la località Mercatello dove devia in direzione est lungo via Rio Monteorsello e successivamente lungo via Barlete fino in prossimità del fondo Ghiaia dove risale il corso di rio Pravazzano sino ad intersecare via Volta. Dal punto di tale intersezione segue via Volta verso ovest fino a raggiungere il confine comunale tra Monteveglio e Castello di Serravalle, tale confine viene seguito in direzione nord fino ad incrociare la strada comunale via Rio Marzatore che viene seguita verso sud-ovest fino ad immettersi sulla strada, Vicinale via S. Michele, imboccata e percorsa per intero raggiunge di nuovo la strada provinciale n. 71. Percorrendo tale strada provinciale raggiunge l'incrocio con via Farnè sulla quale procede fino alla località la Piana dove lascia la strada per proseguire lungo il confine provinciale tra Bologna e Modena fino a reimmettersi nella provinciale n. 70 in direzione est sino ad incrociare la strada comunale via Tiola. Attraversato il ponte sul torrente Ghiaia prosegue su via Tiola per raggiungere l'incrocio con via Colline nella quale si immette e percorre

sino al suo termine per poi proseguire sul crinale della collina per imboccare via Parviano. All'incrocio con via dei Calanchi, percorre quest'ultima in direzione sud-ovest congiungendosi con il confine comunale tra i comuni di Castello Serravalle e Monteveglio. Lungo tale confine in direzione sud in prossimità dell'incrocio fra via Ghirardini e via Barisella incontra il crinale delle colline sovrastanti la località Ducentola che segue sino a riscenderlo in località Canovetta. Prosegue verso valle lungo via Canovetta fino ad intersecare di nuovo il confine comunale, percorso il quale sino in località Bersagliera si immette nuovamente sulla strada provinciale n. 70 che percorre in direzione sud-est. Imbocca la strada provinciale n. 27 fino in località Zappolino per poi proseguire lungo via Mulino e via Fagnano e raggiungere il centro dell'abitato di Fagnano da cui è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» devono essere quelle collinari tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Debbono, pertanto, venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i vigneti ubicati in terreni molto freschi, specie di fondovalle, ed anche quelli posti in esposizione inadatta.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

Nelle sottozone «Colline di Riosto», «Colline Marconiane», «Monte San Pietro», «Colline di Oliveto», «Terre di Montebudello», la densità minima di ceppi per ettaro deve essere per i nuovi impianti di almeno 2.000 viti.

Nella sottozona «Zola Predosa» la densità minima di ceppi per ettaro deve essere per i nuovi impianti di almeno 2.500 viti per il vitigno Pignoletto e di almeno 2.700 viti per gli altri vitigni.

Nella sottozona «Serravalle» la densità minima di ceppi per ettaro deve essere per i nuovi impianti di almeno 2.500 viti.

È consentita l'irrigazione di soccorso nella zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» e nelle sottozone «Colline di Oliveto» e «Serravalle».

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» devono essere rispettivamente le seguenti:

	Resa Q.li Ha
Barbera	120
Barbera Colline di Riosto	90
Barbera Colline Marconiane	90
Barbera Monte San Pietro	90
Barbera Terre di Montebudello	90
Barbera Serravalle	90
Merlot	120
Merlot Zola Predosa	85
Cabernet Sauvignon	100
Cabernet Sauvignon Colline di Riosto	80
Cabernet Sauvignon Colline Marconiane	80
Cabernet Sauvignon Zola Predosa	80
Cabernet Sauvignon Monte San Pietro	80
Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto	80
Cabernet Sauvignon Terre di Montebudello	80
Cabernet Sauvignon Serravalle	80
Sauvignon	120
Sauvignon Colline di Riosto	90
Sauvignon Colline Marconiane	70
Sauvignon Zola Predosa	90
Sauvignon Monte San Pietro	80
Sauvignon Colline di Oliveto	90
Sauvignon Terre di Montebudello	90
Sauvignon Serravalle	80
Riesling italico	120
Pignoletto	120
Pignoletto Colline di Riosto	90
Pignoletto Colline Marconiane	100
Pignoletto Zola Predosa	90
Pignoletto Monte San Pietro	90
Pignoletto Colline di Oliveto	100
Pignoletto Terre di Montebudello	90
Pignoletto Serravalle	90
Pinot bianco	110
Pinot bianco Monte San Pietro	80
Chardonnay	120
Chardonnay Zola Predosa	90
Chardonnay Colline di Oliveto	100
Bianco	130

La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata.

Ai suddetti limiti massimi, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione unitaria globale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. Qualora la produzione superi il 20% delle suddette quantità di uve tutto il vino ottenuto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva ettaro inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» i seguenti titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

Barbera	11%
Barbera Colline di Riosto	11,5%
Barbera Colline Marconiane	12,5%
Barbera Monte San Pietro	12,0%
Barbera Terre di Montebudello	12,0%
Barbera Serravalle	12,0%
Merlot	10,5%
Merlot Zola Predosa	12,0%
Cabernet Sauvignon	11%
Cabernet Sauvignon Colline di Riosto	12,0%
Cabernet Sauvignon Colline Marconiane	12,0%
Cabernet Sauvignon Zola Predosa	12,0%
Cabernet Sauvignon Monte San Pietro	12,0%
Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto	12,0%
Cabernet Sauvignon Terre di Montebudello	12,0%
Cabernet Sauvignon Serravalle	12,5%
Sauvignon	10,5%
Sauvignon Colline di Riosto	12,0%
Sauvignon Colline Marconiane	12,0%
Sauvignon Zola Predosa	11,5%
Sauvignon Monte San Pietro	12,0%
Sauvignon Colline di Oliveto	12,0%
Sauvignon Terre di Montebudello	12,0%
Sauvignon Serravalle	12,0%

Sauvignon superiore	12%
Riesling italico	10,5%
Pignoletto	10,5%
Pignoletto Colline di Riosto	12,0%
Pignoletto Colline Marconiane	11,5%
Pignoletto Zola Predosa	11,5%
Pignoletto Monte San Pietro	12,0%
Pignoletto Colline di Oliveto	11,5%
Pignoletto Terre di Montebudello	12,0%
Pignoletto Serravalle	12,0%
Pignoletto frizzante Colline di Riosto	11,5%
Pignoletto frizzante Colline di Oliveto	11,0%
Pignoletto passito Colline Marconiane	13,0%
Pignoletto passito Colline di Oliveto	13,0%
Pignoletto spumante	9,5%
Pignoletto spumante Colline Marconiane	9,5%
Pignoletto spumante Terre di Montebudello	9,5%
Pignoletto superiore	12%
Pinot bianco	10,5%
Pinot bianco Monte San Pietro	12,0%
Pinot bianco spumante	9,5%
Chardonnay	10,5%
Chardonnay Zola Predosa	11,5%
Chardonnay spumante	9,5%
Chardonnay spumante Colline di Oliveto	9,5%
Bianco	10%

Art. 5.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», le operazioni di vinificazione (tranne la frizzantatura), la presa di spuma per gli spumanti, l'invecchiamento obbligatorio e l'affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» portanti il riferimento alle sottozone «Colline di Riosto», «Colline Marconiane», «Zola Predosa», «Monte San Pietro», «Terre di Montebudello», le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della rispettiva sottozona di produzione come delimitata nell'art. 3.

Per tutti i vini portanti il riferimento alle sottozone le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» delimitata dall'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi». Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi». Qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

La resa massima dell'uva in vino per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» portanti il riferimento alle sottozone non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 70%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona. Qualora la resa uva/vino superi il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona per tutta la partita.

La frizzantatura dei vini Pignoletto «Colline di Riosto» e Pignoletto «Colline di Oliveto» deve avvenire all'interno delle rispettive sottozone ed in bottiglie da 0,750 litri per un periodo minimo di almeno tre mesi, al termine del quale dovranno essere eliminate le fecce con sboccatura.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera:

colore: rosso carico, tendente al violaceo;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto o amabile, gradevolmente frizzante nel titolo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50, per la tipologia riserva 12% di cui non più dello 0,36 da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Barbera Colline di Riosto:

colore: rosso rubino carico, tendente al violaceo;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: secco, asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Barbera Colline Marconiane:

colore: rosso carico, tendente al violaceo;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

Barbera Monte San Pietro:

colore: rosso carico, tendente al violaceo;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: secco, asciutto, armonico, pieno, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Barbera «Riserva» Terre di Montebudello:

colore: rosso carico, tendente al violaceo;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: armonico, maturo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui non più dello 0,36% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Barbera Serravalle:

colore: rosso carico, tendente al violaceo;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto, secco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso con riflessi violacei;

odore: caratteristico erbaceo;

sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot Zola Predosa:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, erbaceo;

sapore: asciutto, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui massimo 0,36% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; per la tipologia riserva 12% di cui massimo 0,36 da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon Colline di Riosto:

colore: rosso rubino con leggera tendenza al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo caratteristico leggermente erbaceo;

sapore: secco, asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon Colline Marconiane:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: morbido, pieno, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; per il riserva 12,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon Zola Predosa:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico;

sapore: armonico, asciutto, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui massimo 0,36% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon Monte San Pietro:

colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: secco, asciutto, morbido, pieno, armonico e tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto:

colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, asciutto, morbido, pieno, armonico, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui massimo 0,36 da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet Sauvignon «Riserva» Terre di Montebudello:

colore: rosso, tendente al granato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui massimo 0,36 da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon Serravalle:

colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, asciutto, morbido, pieno armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Sauvignon:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto od abboccato, di corpo fresco, armonico gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sauvignon Colline di Riosto:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, secco, di corpo, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon Colline Marconiane:

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon Zola Predosa:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, di corpo, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sauvignon Monte San Pietro:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon Colline di Oliveto:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: secco, asciutto, fresco, armonico, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Sauvignon Terre di Montebudello:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;

sapore: tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui massimo 0,36% da svolgere;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon Serravalle:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: aromatico, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, secco, fine, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon superiore:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling italico:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pignoletto:

colore: paglierino chiaro a volte con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico e nel tipo frizzante, leggermente aromatico;

sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pignoletto Colline di Riosto:

colore: giallo chiaro talora con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, secco, caratteristico, armonico, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pignoletto Colline Marconiane·

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

odore: delicato e caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico, leggermente aromatico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pignoletto Zola Predosa:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco od abboccato, armonico, leggermente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pignoletto Monte San Pietro:

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pignoletto Colline di Oliveto:

colore: paglierino chiaro a volte con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, secco, caratteristico, armonico, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pignoletto Terre di Montebudello:

colore: giallo paglierino chiaro, con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui massimo 0,36% da svolgere;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pignoletto Serravalle:

colore: paglierino chiaro a volte con riflessi vedognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, secco, fine, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pignoletto Frizzante Colline di Riosto:

spuma: fine ed evanescente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%, di cui non più dello 0,5% da svolgere;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pignoletto Frizzante Colline di Oliveto:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%, di cui non più dello 0,5% da svolgere;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pignoletto passito Colline Marconiane:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: delicatamente profumato;

sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pignoletto passito Colline di Oliveto:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: delicatamente profumato;

sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pignoletto spumante:

spuma: vivace, fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

Pignoletto spumante Terre di Montebudello:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino, chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: asciutto o amabile, caratteristico armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

Pignoletto spumante Colline Marconiane:

spuma: vivace fine persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato e caratteristico;

sapore: secco, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

Pignoletto superiore:

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli,

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore: paglierino più o meno carico, a volte con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto od abboccato, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot bianco Monte S. Pietro:

colore: paglierino più o meno carico a volte con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 16 per mille.

Pinot bianco spumante:

spuma: vivace, fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto od abboccato, armonico gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Chardonnay Zola Predosa:

colore: giallo paglierino;

odore: tipico, delicato, caratteristico;

sapore: asciutto od abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Chardonnay spumante.

spuma: vivace, fine e persistente,

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto od amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

Chardonnay spumante Colline di Oliveto

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto od amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Bianco.

colore: paglierino più o meno carico,

odore: vinoso, caratteristico, tipico;

sapore: asciutto od abboccato, sapido armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Barbera e «Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon, qualora provengano da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% e vengano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno il 12% dopo avere subito un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva «riserva».

Nei tipi «Barbera» e «Cabernet Sauvignon», designati o no con la specificazione «riserva», confezionati dopo almeno un anno di invecchiamento quando il titolo alcolometrico volumico totale minimo è del 12%, è tollerato un residuo zuccherino massimo di 6 grammi per litro.

Il periodo di invecchiamento per i vini «Colli Bolognesi» Barbera e «Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Barbera «Colline di Riosto» e Cabernet Sauvignon «Colline di Riosto» aventi titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5% e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni possono portare la qualificazione aggiuntiva «Riserva» ed è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Barbera «Colline Marconiane», Cabernet Sauvignon «Colline Marconiane» qualora provengano da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minino del 12,5% dopo aver subito un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, di cui cinque mesi in bottiglia, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «Riserva». In detta tipologia è tollerato un residuo zuccherino massimo di 6 grammi litro.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon «Zola Predosa» deve subire un periodo di invecchiamento in cantina di almeno trenta mesi.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Merlot «Zola Predosa» deve subire un periodo di invecchiamento in cantina di almeno ventiquattro mesi.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon «Monte San Pietro» deve subire un periodo di invecchiamento di almeno due anni.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon «Colline di Oliveto» qualora provenga da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12% e venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno il 12% dopo avere subito un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «Riserva».

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Barbera Riserva «Terre di Montebudello» e Cabernet Sauvignon Riserva «Terre di Montebudello» devono subire un periodo di invecchiamento di almeno tre anni.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Barbera «Serravalle» e Cabernet Sauvignon «Serravalle» possono essere immessi al consumo solo dopo un anno di invecchiamento; qualora il periodo di invecchiamento si prolunghi per almeno tre anni, di cui uno in legno, potranno portare in etichetta la qualificazione Riserva.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

I vini «Colli Bolognesi» Sauvignon e «Colli Bolognesi» Pignoletto ottenuti da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno il 12% e immessi al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12% possono essere qualificati con la menzione «superiore». Per tali tipologie «superiore» le operazioni di vinificazione, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Pignoletto passito «Colline Marconiane» e Pignoletto passito «Colline di Oliveto» devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto od in parte sulla pianta o dopo la raccolta, a conveniente appassimento, che assicurino ad appassimento avvenuto almeno un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 15% e che forniscano una resa uva-vino non superiore al 50%.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Pignoletto «Serravalle» e Sauvignon «Serravalle» possono essere immessi al consumo solo dopo il 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Pignoletto «Terre di Montebudello» e Sauvignon «Terre di Montebudello» potranno riportare la qualifica «superiore» qualora il residuo zuccherino non superi il limite di 4 gr/litro.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Barbera, Sauvignon, Riesling italico, Pignoletto, Pinot bianco, Chardonnay e Bianco possono essere immessi al consumo anche nelle tipologie tranquillo/vivace e frizzante, vinificati nel rispetto della vigente normativa e con le caratteristiche di cui al presente articolo. In etichetta è obbligatoria l'indicazione del termine frizzante.

Nella produzione di tutti i vini nella tipologia spumante debbono essere utilizzate le tradizionali tecniche della rifermentazione, con esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione le qualificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Colli Bolognesi». In ogni caso la qualificazione deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Colli Bolognesi», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Sulle confezioni dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» designati in etichetta con le specificazioni aggiuntive «riserva» o «superiore», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per i vini di cui al presente disciplinare, qualora, nel rispetto delle specifiche caratteristiche organolettiche di cui all'art. 6 vengano immessi al consumo con un residuo zuccherino compreso tra i 12 ed i 30 grammi per litro, è obbligatorio riportare in etichetta la locuzione «amabile».

Sono permesse le locuzioni «secco» o «asciutto» soltanto se il contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4 grammi per litro.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE, in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, fattorie, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con il riferimento alle sottozone «Colline di Riosto», «Colline Marconiane», «Zola Predosa»,«Monte San Pietro», «Colline di Oliveto», «Terre di Montebudello» e «Serravalle» l'indicazione della sottozona deve seguire la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» ed il riferimento al vitigno, e deve essere riportata in caratteri di dimensioni non superiori, della stessa evidenza e sulla medesima base colorimetrica della denominazione di origine.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Sauvignon superiore deve essere immessa al consumo solo in bottiglia di vetro del tipo bordolese, da 0,750 litri con tappo raso.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Pignoletto superiore deve essere immessa al consumo solo in bottiglia di vetro del tipo bordolese da 0,750 litri con tappo raso.

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» nella tipologia spumante devono essere confezionati in bottiglie tipo scampagnotta, con tappo a fungo di sughero, gabbietta e capsulone.

Le tipologie «riserva» devono essere immesse al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a 0,750 litri, con tappo raso.

I vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alle sottozone «Colline di Riosto», «Colline Marconiane», «Zola Predosa», «Monte San Pietro», «Colline di Oliveto», «Terre di Montebudello» e «Serravalle» debbono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,5 con tappo raso.

I vini spumanti della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alle sottozone «Colline Marconiane», «Colline di Oliveto» e «Terre di Montebudello» debbono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro tipo champagnotta, con tappo a fungo di sughero, gabbietta e capsulone di capacità non superiore a litri 5.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Barbera, «Colli Bolognesi» Merlot, «Colli Bolognesi» Sauvignon, «Colli Bolognesi» Riesling italico, «Colli Bolognesi» Pignoletto, «Colli Bolognesi» Pinot bianco, «Colli Bolognesi» Chardonnay e «Colli Bolognesi» Bianco, se confezionati e posti in commercio in recipienti di capacità non superiore a 5 litri devono avere il titolo alcolometrico volumico minimo totale nei termini previsti dall'art. 6 di cui non più dello 0,5% da svolgere, tranne che per i vini delle sottozone in cui è prevista la locuzione amabile.

95A5283

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Sabine Waldmann intesa ad ottenere il riconoscimento del titolo di «Diplom psychologin» in Germania presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992 ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia;

Sentito il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo cui il titolo di tedesco è comparabile per livello di laurea italiana in psicologia e inoltre la migrante soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992;

Rilevato che sussistono i requisiti di legge per cui non vanno applicate le misure compensative ex art. 6.1;

Decreta:

Il titolo di Sabine Waldmann, cittadina tedesca, nata a München (Germania) il 18 aprile 1962 di «Diplom Psychologin» conseguito presso l'Università di Monaco (Germania) è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 31 agosto 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A5301

DECRETO 5 settembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori agronomi e forestali.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Juan Carlos Albero Hernandez presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Visto il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo cui il *curriculum studiorum* spagnolo di ingegnere agronomo presenta sostanziali difformità di contenuti formativi con i *curricula* dei corsi di laurea italiani in ingegneria;

Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza dei servizi convocata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 1995, di richiedere il parere agli ordini professionali corrispondenti al titolo spagnolo e cioè al Consiglio nazionale degli ingegneri e al Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri secondo cui la formazione del migrante è più vicina a quella che in Italia conduce alla laurea in scienze agrarie;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli agronomi e forestali secondo cui le competenze professionali attribuite all'ingegnere agronomo dalla normativa spagnola sono in gran parte analoghe a quelle attribuite al dottore agronomo e forestale dalla legge italiana n. 152/1992, art. 2;

Visto che a norma di legge in Spagna il migrante è abilitato all'esercizio della professione di ingegnere agronomo, essendo iscritto al Collegio ufficiale degli ingegneri agronomi di Valenza;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

Il titolo di Juan Carlos Albero Hernandez, cittadino spagnolo, nato a Valenza (Spagna) il 1° luglio 1967, di ingegnere agronomo rilasciato dall'Università Politecnico di Valenza è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992.

Roma, 5 settembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A5302

DECRETO 5 settembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Gunter Langer presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza dei servizi del 10 novembre 1993 di riconoscere che il migrante è in possesso del titolo di «diplom ingenieur» conseguito presso il Politecnico di Monaco (Germania) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo cui, il *curriculum studiorum* del migrante è equivalente al diploma universitario italiano in ingegneria;

Visto il parere del Consiglio nazionale ingegneri di riconoscere il titolo subordinatamente alla applicazione di misure compensative in quanto in Italia gli ingegneri svolgono attività regolamentate di più settori, invece nel caso di specie il tipo di formazione è molto specifica e ristretta, riguardando soprattutto il campo dell'impiantistica;

Ritenuto pertanto il caso previsto alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115;

Vista la scelta del migrante di optare per il tirocinio di adattamento ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 115;

Decreta:

Il titolo di Gunter Langer, nato a Ortisei (Bolzano) il 14 aprile 1941 cittadino tedesco, di «diplom-ingenieur» conseguito presso il Politecnico di Monaco (Germania) è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento collaborando con continuità allo studio di ingegnere iscritto all'albo da almeno cinque anni per un periodo di un anno.

Il tirocinio di adattamento è l'istituto in forza del quale un consulente del lavoro ammette il tirocinante a frequentare il proprio studio al fine di acquisire le nozioni professionali idonee ad esercitare la professione in Italia.

Il tirocinio deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, presso lo studio e sotto il controllo di un ingegnere, compiendo le attività proprie della professione, secondo le modalità fissate da regolamento ad hoc.

Il tirocinante e il professionista sono sottoposti ad obblighi i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

È compito dei consigli provinciali dell'ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti.

Ciascun consiglio provinciale degli ingegneri provvede ad istituire il registro dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che muniti di decreto di riconoscimento del titolo di cui all'art. 1 e all'art. 7 del decreto legislativo n. 115/1992 intendono svolgere il tirocinio di adattamento. Costoro sono iscritti a domanda e previa certificazione dell'ingegnere di cui frequentano lo studio in un apposito registro tenuto dal consiglio provinciale dell'ordine nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Il periodo di tirocinio si computa dalla data della deliberazione con cui il consiglio provinciale ha ordinato l'iscrizione nel registro. A richiesta del tirocinante, il consiglio provinciale dell'ordine rilascia un certificato di compimento del tirocinio ai fini dell'iscrizione all'albo professionale.

Roma, 5 settembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A5303

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° settembre 1995.

Revoca alla S.p.a. Solari Udine, in amministrazione straordinaria, dell'autorizzazione all'esercizio d'impresa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 febbraio 1994 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Solari Udine ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per due anni;

Vista l'istanza presentata in data 14 luglio 1995 con la quale i commissari richiedono la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per l'impresa predetta;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta a far data dal 31 luglio 1995 come da richiesta dei commissari;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Solari Udine citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa a far data dal 31 luglio 1995.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5362

DECRETO 5 settembre 1995.

Assoggettamento della S.r.l. C.M.A. - Costruzioni montaggi agordina, in Agordo, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 25 luglio 1995 con cui il tribunale di Belluno ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. C.M.A. - Costruzioni montaggi agordina, con sede in Agordo (Belluno), via Ceramasse, 16, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi energia è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. C.M.A. - Costruzioni montaggi agordina alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.r.l. C.M.A. - Costruzioni montaggi agordina sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. C.M.A. - Costruzioni montaggi agordina, con sede in Agordo (Belluno), via Ceramasse, 16, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dottor Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5363

DECRETO 5 settembre 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Società Energy Saving Company, in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 4 agosto 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Società Energy Saving Company, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30 ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi energia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Società Energy Saving Company alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.r.l. Società Energy Saving Company sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Società Energy Saving Company con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dottor Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5365

DECRETO 5 settembre 1995.

Assoggettamento della S.p.a. Simimpianti, in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 4 agosto 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Simimpianti, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, ed ha dichiarato la

sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi energia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi energia, e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Simimpianti alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.p.a. Simimpianti sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Simimpianti, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dottor Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5365

DECRETO 5 settembre 1995.

Assoggettamento della S.p.a. Leucci industriale, in Brindisi, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 20 luglio 1995 con cui il tribunale di Brindisi ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi, via E. Fermi n. 26, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi energia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Leucci industriale alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.p.a. Leucci industriale sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi, via Enrico Fermi n. 26 collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dottor Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5364

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 settembre 1995.

Integrazioni e rettifiche al decreto ministeriale 28 giugno 1995, riguardante la determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1994-95.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1995 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1995 relativo ai posti aggiuntivi;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Viste le richieste presentate dalle università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 18 maggio 1995;

Considerato che nel predetto decreto ministeriale 28 giugno 1995 si è incorso in meri errori materiali dovuti anche ad erronee comunicazioni da parte delle università;

Considerata la necessità di apportare la rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 28 giugno 1995;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 28 giugno 1995 in premessa citato sono apportate le seguenti rettifiche:

Università di Ancona

Chirurgia vascolare . . . . alla colonna B è soppresso un posto
alla colonna C è assegnato un posto

Università di Bari

Anestesia e rianimazione. alla colonna C è soppresso un posto

Medicina fisica e riabilitazione alla colonna C è assegnato un posto

Università di Cagliari

Chirurgia generale. . . . . alla colonna C è assegnato un posto

Università di Genova

Chirurgia plastica e ricostruttiva alla colonna A è assegnato un posto

Igiene e medicina preventiva alla colonna A è assegnato un posto

Università di Messina

Anatomia patologica . . . alla colonna A è assegnato un posto

Seconda Università di Napoli

Chirurgia dell'apparato digerente alla colonna A sono assegnati due posti

Università di Reggio Calabria

Radiodiagnostica e scienza delle immagini alla colonna A sono assegnati due posti
alla colonna C è assegnato un posto

Università «La Sapienza» di Roma

Radiodiagnostica e scienza delle immagini alla colonna A è soppresso un posto
alla colonna C è assegnato un posto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1995

Il Ministro: SALVINI

95A5318

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 28 agosto 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 novembre 1990, n. 341;

Vista la tabella XLV/1 relativa ai diplomi di specializzazione del settore veterinario approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1994;

Visto il decreto rettorale 10 giugno 1995, n. 206, di modifica statutaria, con il quale sono state riordinate le scuole di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina e in biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 15 giugno 1995;

Decreta:

Allo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, sono apportate le ulteriori seguenti modifiche.

Articolo unico

All'art. 612 vengono aggiunti i seguenti commi:

«In attesa della definizione, da parte del Ministro, dei criteri generali per la definizione dell'accesso ai corsi di studio di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, il numero degli iscrivibili alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina veterinaria è il seguente:

tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina n. 27;

biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura n. 27.

Dei 27 posti per anno di corso assegnati ad ogni scuola di specializzazione, 5 sono riservati a borse di specializzazione derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati mentre 2 sono riservate a ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo designati dal comando del corpo veterinario dell'Esercito, come da apposita convenzione.

La direzione di ciascuna scuola di specializzazione ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria. Concorre al funzionamento delle scuole di specializzazione la sola facoltà di medicina veterinaria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 28 agosto 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A5285

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione del 1989 sul salvataggio, atto finale della conferenza sul salvataggio firmata a Londra il 28 aprile 1989.

A seguito dell'emanazione della legge 12 aprile 1995, n. 129, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1995 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano della convenzione del 1989 sul salvataggio, atto finale della conferenza sul salvataggio firmata a Londra il 28 aprile 1989, in data 14 luglio 1995.

La sopranominata convenzione, che sostituirà quella di Bruxelles del 23 settembre 1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di assistenza e salvataggio marittimi (la cui ratifica è stata autorizzata con legge 12 giugno 1913, n. 606), entrerà in vigore dal 14 luglio 1996 nei rapporti tra l'Italia e Arabia Saudita, Canada, Cina, Danimarca, Egitto, Iran, Irlanda, Messico, Nigeria, Oman, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera e Unione degli Emirati Arabi.

95A5324

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 settembre 1995

Dollaro USA	1613,88
ECU	2037,04
Marco tedesco	1087,89
Franco francese	315,27
Lira sterlina	2503,45
Fiorino olandese	971,40
Franco belga	52,910
Peseta spagnola	12,730
Corona danese	281,04
Lira irlandese	2551,06
Dracma greca	6,768
Escudo portoghese	10,484
Dollaro canadese	1193,87
Yen giapponese	15,756
Franco svizzero	1331,04
Scellino austriaco	154,68
Corona norvegese	249,23
Corona svedese	227,00
Marco finlandese	366,21
Dollaro australiano	1234,13

95A5393

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1995)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 51, seconda colonna, nella parte riguardante il decreto A.I.C. n. 418/1995 del 10 luglio 1995, concernente la specialità medicinale: «CALCIPARINA», dove è riportata la voce: «Composizione», dove è scritto: «Eparina calcica (purificata da EDTA) *10.000 U.I.; ...*», leggasi: «Eparina calcica (purificata da EDTA) *20.000 U.I.; ...*».

95A5357

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI S.a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 5 0 9 5 *

L. 1.300